

Area I - Servizio 4 - Gare e Appalti

INVITO ALLA PROCEDURA TRASMESSOESCLUSIVAMENTEA MEZZO PEC DALLA PIATTAFORMADIGITALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto dei lavori di:

"Ristrutturazione dello Stadio Comunale SEBASTIANO ROMANO"

CUP: D12H17000050004 CIG: 8159896F2F

LETTERA INVITO

PREMESSA

Il presente appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, dalla presente lettera invito, dal Capitolato Speciale d'Appalto oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile, dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti nella materia oggetto dell'Appalto. Ai fini della presente procedura si intende:

per "Codice" il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al D. Lgs. 56/2017

per "Regolamento" il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010

per "Piattaforma" la piattaforma telematica della DigitalPautilizzata da questo Ente per l'espletamento di tutte le procedure di gara.

VISTI:

- La Determina Dirigenziale n. 572 del 31.12.2019 con la quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo;
- La Determina Dir. 657 del 31.12.2019, con la quale sono state approvate le determinazioni a contrarre ed avviata la procedure di affidamento dei lavori in oggetto;
- Visto il Verbale del 29.05.2020 relativo alle Risultanze dell'Indagine di Mercato finalizzata alla ricerca di Operatori Economici da invitare e del relativo Sorteggio Pubblico con il quale sono state sorteggiate le Imprese da invitare alla presente procedura di gara;

Codesta Spett. Impresa

È invitata a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nella presente "Lettera Invito" e nel "Capitolato Speciale di Appalto".

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI CARLENTINI – AREA III LL.PP.

Via Cap Morelli n. 6 – 96013 CARLENTINI (SR) P.IVA 00192920890 Telefax 095/7858253 PEC: lavoripubblici@pec.comune.carlentini.sr.it WAIL: lavoripubb@comune.carlentini.sr.it

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Santi Di Stefano, Responsabile Servizio 4 - AREA I – Affari Generali tel. 095/7858255

PEC: lavoripubblici@pec.comune.carlentini.sr.it

1.1 UFFICIO DEPUTATO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

La struttura del Comune di Carlentini cui viene delegata l'indizione della presente procedura è:

UFFICIO GARE E APPALTI

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente in forma telematica- codice ID. n. 97

Restano in capo al R.U.P della Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti in sede di gara, l'eventuale verifica di congruità dell'offerta, nonché la verifica delle dichiarazioni previste dal comma 10 dell'art. 95 del Codice.

Il contratto sarà stipulato dall'Ufficio Contratti del Comune di Carlentini al quale fanno capo i conseguenti diritti, obblighi e responsabilità.

Art. 2 - ELABORATI DI GARA, ELABORATI PROGETTUALI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTIDI GARA

La documentazione di gara predisposta dalla S.A. comprende:

- 1. Istanza di partecipazione (singolo o in R.T.I);
- 2. Allegato A Dichiarazione "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa" -
- 3. Allegato B Patto di integrità;
- 4. Allegato C Dichiarazione di presa visione;
- 5. Allegato D Dichiarazioni integrative:
- 6. Allegato E Dichiarazioni per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3;
- 7. Allegato F _ Modello DGUE. editabile
- 8. Allegato G Modello Offerta;

2.2 ELABORATI DI PROGETTO

Il progetto di livello "esecutivo", consta dei seguenti elaborati:

- Allegato 1 relazione tecnica;
- Allegato 2 studio geologico;
- Allegato 3 elenco prezzi;
- Allegato 4 analisi prezzi
- > Allegato 5 computo metrico
- ➤ Allegato 6 capitolato
- > Allegato 7 quadro economico
- Allegato 8 schema competenza tecniche
- Allegato 9 cronoprogramma dei lavori
- Allegato 10 elaborato fotografico
- > Tav.1 Planimetria generale stato di fatto Model (1)
- > Tav. 2 Planimetria generale Tavola Interventi Model (1)

- Tav. 2-bis Planimetria generale Area di sosta percorsi viabilità-Model
- > Tav. 3 Ampliamento spogliatoi Model (1)
- Tav. 3.1 Ampliamento Spogliatoi Imp e Carp Model (1)
- Tav. 3.1.1 Relazione di calcolo ampliamento spogliatoi
- Tav. 3.1.2 Relazione fondazioni Ampliamento spogliatoi
- Tav. 3.1.3 Relazione Generale Ampliamento spogliatoi
- Tav. 3.1.4 Relazione sui Materiali Ampliamento spogliatoi
- Tav. 3.1.5 Piano di Manutenzione Ampliamento Spogliatoi
- > Tav. 4 Ristrutturaione w.c. pubblico e uscita di sicurezza Model (1)
- > Tav. 4 Ristrutturaione w.c. pubblico e uscita di sicurezza-Model
- Tav. 4.1 Capenterie Scale uscita di sicurezza Model (1)
- Tav. 4.1.1 Relazione di calcolo Rampe Scala
- > Tav. 4.1.2 Relazione sulle Fondazioni Rampe Scala
- Tav. 4.1.3 Relazione Generale Rampe Scala
- Tav. 4.1.4 Relazione sui Materiali Rampe Scala
- > Tav. 4.1.5 Piano di Manutenzione Rampe scala
- > Tav. 5.1 Relazione di calcolo Muro di recinzione
- > Tav. 5.2 Relazione Fondazioni Muro di recinzione
- > Tav. 5.3 Relazione Generale Muro di recinzione
- Tav. 5.4 Relazione sui Materiali Muro di recinzione
- > Tay. 5.5 Piano di Manutenzione Muro di recinzione

Tutta la documentazione progettuale potrà essere visionata presso l'Ufficio LL.PP. del Comune di Carlentini sito in via F. Morelli n. 6 (piano secondo) o essere scaricata dalla Piattaforma cliccando nell' apposita sezione dedicata alla presente procedura, accessibile solo dopo la registazione da parte dell'O.E. invitato.

2.3 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimento e/o quesiti, dovranno pervenire <u>esclusivamente</u> tramite la *Piattaforma Telematica* entro e non oltre dieci giorni prima della data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o pervenute con altro mezzo.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite agli interessati almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Per i quesiti di interesse generale sarà pubblicata nella *Piattaforma*, in forma anonima, apposita *faq* nella sezione dedicata alla presente procedura, resta peranto a carico dei concorrenti la responsabilità della consultazione del portale istituzionale (*Piattaforma*) prima della presentazione dell'offerta.

2.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del *Codice*, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla *Piattaforma* e nella documentazione di gara inserita, un corretto indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 della presente *Lettera Invito*, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, durante la fase della procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la Piattaforma, nella apposita sezione "Comunicazioni" dedicata alla presente procedura e *l'indirizzo* pec indicato dai concorrenti nella fase di registrazione e nella documentazione di gara.

È responsabilità dell'O.E. verificare, al momento della registrazione nella Piattaforma, il corretto inserimento del proprio indirizzo PEC, nonché la trascrizione dello stesso nella documentazione di gara prodotta; in caso di errata trascrizione/inserimento, la S.A. non si assumerà alcuna responsabilità ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 76 comma 5 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente quest'ultima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti forrmalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intene validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Luogo di esecuzione dell'appalto: codice NUTS ITG19 Codice CPV: 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

- 3.1 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale SEBASTIANO ROMANO"
- 3.2 Sono compresi nell'appalto "lavori a misura", tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli.
- 3.3 Per la tipologia dell'appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016; l'oggetto dell'affidamento è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle Imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione a contrarre di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.

Art. 4 – TEMPO DI ULTIMAZIONE LAVORI, IMPORTO A BASE DI GARA, COSTO DELLA MANODOPERA

4.1 TEMPO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il termine utile per ultimare i lavori è fissato in **giorni 120** (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016.

4.2 IMPORTO A BASE D IGARA E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importodell'appaltoposto a base di gara è definito come segue:

	Importi in euro		Colonna	Lavori	
Num.			a misura	TOTALE	
a)	Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso	€	217.007,60	€ 217.007,60	
b)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.294,96	€ 5.294,96	
a)+b)	IMPORTO TOTALE A BASE GI GARA	€	222.302,56	€ 222.302,56	

Le categorie di lavoro presenti nell'appalto sono le seguenti:

cate	eg. SOA	classe	Descrizione delle categorie	Importi in euro			Sub appalto	Avvalimento
				Lavori	Inc. %	tipo		
	OG1	I	Opere civili e industriali	€ 217.007,60	100%	Prevalente	SI - Limite art.105	SI

- 4.2.1 Il costo della manodopera è stato determinate dalla S.A. in € 85.409,27;
- **4.2.2** Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura".
- **4.2.3** All'aggiudicatario verrà corrisposta su richiesta, una anticipazione contrattuale così come previsto dalle modifiche introdotte dal *Decreto Rilancio* del 19 maggio 2020, n. 34 all'articolo 35 comma 18 del Codice; pertanto fino alla data del 30 giugno 2021, così come previsto all' art. 207 *"Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese* " del Decreto Rilancio, l'importo dell'anticipazione contrattuale potrà essere incrementata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
- **4.2.4** Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell'art. 3 L. 136/2010;

4.3 TIPO DI PROCEDURA:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm..ii., preceduta da indagine di mercato, effettuata secondo la vigente normativa, finalizzata all'individuazione tramite sorteggio pubblico degli O.E. da invitare.

4.4 ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara verrà espletata in forma telematica mediante l'utilizzo della Piattaforma DigitalPa del Comune di Carlentini:URL: https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ancorché invitati, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è *vietato* partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. ► In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI .

Art. 6 - REQUISITI GENERALI E CAUSA DI ESCLUSIONE

- **6.1** Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - 6.1.1 ▶ le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - **6.1.2** ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - 6.1.3 ▶ le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-fer, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 6.2 ► In caso di forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 19, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo diinfiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

6.3 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - "Allegato A"

▶ La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'affidamento del presente appalto le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005. Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nella presente lettera invito le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.
- d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..
- La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" secondo lo schema di cui all'Allegato "A", potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; ➤ costituirà causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La dichiarazione di cui all'Allegato "A", deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

6.4 PATTO DI INTEGRITÀ - "Allegato B"

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui al presente bando, il "Patto di Integrità", predisposto dall'A.C. e approvato con Delibera G.M. n.55 del 14/05/2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, da sottoscrivere secondo il modello di dichiarazione "Allegato B".

■ La mancata produzione dell'accettazione del "Patto di Integrità" da sottoscriversi secondo lo schema di cui all'Allegato "B", potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; ➤ costituirà causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Art .7 - REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

▶ I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

7.2 REQUISITI DI ORDINE TECNICO ORGANIZZATIVO ed ECONOMICO:

Possesso della attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti, ai sensi dell'artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione nelle categoria e classificha indicata al *punto 4.2* della presente lettera invito;

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti:

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 del Codice e art. 48, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie o scorporabili.

Ai sensi dell'art. 48 commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario. *Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.*

N.B. I requisiti generali e speciali richiesti nella presente lettera invito, dovranno essere mantenuti dai concorrenti fino alla conclusione della procedura di gara, mentre per il solo aggiudicatario fino alla fine dell'esecuzione dei lavori.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Per i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il *requisito relativo all'iscrizione nel registro* tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- I requisiti richiesti al punto 7.2 ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate:
 - b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1 lettera f) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici,i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 8 - AVVALIMENTO

- **8.1** Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associate ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti al punto 7.2 della presente lettera invite avvalendosi deirequisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- **8.2 Non è consentito l'avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quale l'iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi.
- **8.3** Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, <u>a pena di nullità,</u> la specificazione esatta dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- **8.4** Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 8.5 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non puòavvalersi a sua volta di altro soggetto.
- **8.6** Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 8.7 L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 8.8 ► Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
- 8.9 Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dei soggetti che non soddisfano un determinate criterio di selezione o per i quail sussistono motive obbligatori di esclusione, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento dellarichiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

- **8.10** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano *preesistenti e comprovabili* con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- **8.11** La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 9 - SUBAPPALTO

- 9.1 Ai sensi dell'art. 1 comma 18 della Legge n. 55 del 2019 e in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il subappalto è consentito nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto;
- 9.2 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- **9.3** Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
 - l'omessa dichiarazione della volontà di subappaltare una o più categorie di lavori;
 - l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
- **9.4** I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
- 9.5 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art.10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredatada:

- 1) *una garanzia provvisoria*, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € **4.446,05** (2% *delvalore dell'appalto*), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La *garanzia provvisoria è costituita*, a scelta del concorrente:

 a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamentopresso la Tesoreria del Comune di Carlentini codice IBAN IT16 O 02008 84670 000300681459 causale: garanzia provvisoria gara: "RISTRUTTURAZIONE, dello Stadio Comunale SEBASTIANO ROMANO CUP: D12H17000050004 CIG: 8159896F2F
- **c.** fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_isp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano glischemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18aprile 2016 n. 50"; avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta:
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedereespressamente:
 - **a.** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - **c.** la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, **firmate digitalmete** ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) Sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) În copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. <u>In questo caso, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da un pubblico ufficiale</u> mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da un notaio o da un pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Inoltre dovrà essere allegato alla stessa polizza un documento da quale risulti la delega espressa da parte della compagnia garante, verso il soggetto firmatario, ad impegnare la stessa compagnia nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
- ▶ Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 11 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI e DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE – "Allegato C"

La mancata allegazione della dichiarazione di cui al modello *Allegato "C"*, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Gli elaborati progettuali sono disponibili per gli operatori invitati, sul sito istituzionale del Comune di Carlentini, alla URL: https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/; potranno essere consultati previa registrazione ed accesso certificato nell'apposita sezione dedicata alla presente procedura. La documentazione progettuale potrà essere visionata nella sua interezza, presso l'Ufficio LL.PP. del Comune di Carlentini - Responsabile: geom. Santi Di Stefano, sito in via F. Morelli n. 6 a Carlentini

Art 12- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 65 del "Decreto Rilancio" n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta *Ufficiale (GU Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21)* per la partecipazione alla presente procedura non è previsto il pagamento del contributo.

Art. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

13.1 L'intero procedimento di gara è telematico. I concorrenti, ancorché invitati, che intendono partecipare, dovranno previa registrazione al portale della Piattaforma telematica, produrre tutta la documentazione richiesta inserendola nelle apposite sezioni create per la presente procedura. L'accesso al portale telemativo potrà essere effettuato dal sito istituzionale dell'Ente URL: https://www.comune.carlentini.sr.it/cliccando nella sezione "Gare e Appalti", oppure direttamente dall'indirizzo URL:

https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/; > diversamente non è ammesso il recapito di alcun atto o documento pena l'esclusione dalla gara. Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura negoziata dovrà pervenire entro il termine perentorio del:

giorno 19 giugno 2020alle ore 23:59

- 13.2 I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
- 13.3 Tutte le dichiarazioni sostitutive, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, gli Allegati prodotti e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore nonché corredate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti), inoltre:
 - a) dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice preferibilmente su modello predisposto dalla S.A., con la sottoscrizione del dichiarante mediante apposizione di firma digitale da parte dello stesso;
 - b) qualora un componente dell'impresa partecipante, obbligato a rendere dichiarazioni sostituitive, <u>non</u> <u>fosse in possesso della firma digitale</u>, le stesse potranno essere rese in nome e per conto del <u>soggetto/i interessato/i</u>, per quanto di propria conoscenza, <u>dallo stesso rappresentante legale</u> <u>dell'impresa partecipante</u>, e solo in tal caso potranno essere firmate digitalmente da quest'ultimo.
 - c) Potranno essere sottoscritte e firmate digitalmente anche dai procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; il procuratore è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1, 2 e 5 lett. I) dell'art. 80 del Codice.
 - d) Dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - e) Dovranno essere rese in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, dovranno essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
 - f) Potranno essere prodotte in copia conforme firmate digitalmente, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 cui verrà allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità(per ciascun dichiarante è sufficienteuna sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti).
 - **13.4** Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
 - Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti).
 - In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dell Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Gli operatori economici che partecipano alla gara devono registrarsi e caricare sulla piattaforma telematica sopra indicata, entro il termine perentorio previsto nella presente lettera-invito, un'Offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

- BUSTA A- "Documentazioneamministrativa"
- BUSTA B- "Offerta economica"
- La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e/o dalla documentazione amministrativa ,ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A, **costituisce causa di esclusione.**
- ➤ Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.
- L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta fino alla data richiesta da quest'ultima nonché produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fin oalla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, *con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica*, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione, la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ▶ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se, i citati elementi, erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta:
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

▶ In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti firmati digitalmente:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla S.A, in carta semplice con intestazione dell'impresa concorrente, andrà caricata nella sezione dedicata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante ed in quest'ultimo caso vedasi *l'art.* 13.3 lett. c della presente lettera invito.

Nella domanda di partecipazione, *Allegato –istanza di partecipazione*, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete,GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legalerappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi,daognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett.
 b) e c) delCodice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) Eventule copia conforme all'originale della procura oppure, <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE** <u>esclusivamente in formato digitale</u>, *sul modello editabile* predisposto dalla S.A. sulla base dello schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato, *e lo firma digitalmente*.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, <u>a pena di nullità</u>, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, previsto nella tabella di cui al punto 4.2, e comunque nei limiti dettati dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 6 della presente lettera invito (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE è obbligatoa rendere anche le dichiarazioni integrativeriportate nel modello predisposto dalla S.A. (riferimento nell' Allegato "D") in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter nonché dell' art. 80 comma 1 lett. b-bis) del Codice.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.1 della presente lettera invito;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati;

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati - OMISSIS

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

II DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso al subappalto qualificante, anche dall'impresa indicata come subappaltatrice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sulla base dei seguenti Allegati predisposti dalla S.A.:

- Allegato A Dichiarazione "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa" -
- Allegato B Patto di integrità;
- Allegato C Dichiarazione di presa visione;
- Allegato D Dichiarazioni integrative al DGUE ed altre;
- Allegato E Dichiarazioni per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3;

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre nella busta A:

- 1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
 - in caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice,anche il PASSOE relativo all'usiliaria:
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, il PASSOE deve essere cumulativo riportante le indicazioni di tutte le imprese rapggrupate;
- 2. Documento attestantela garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice reso secondo le modalità indicate all'art. 10 della presente lettera invito:
- 3. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
- 4. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 13 della presente lettera invito

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- *in caso di RTI costituendo*: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 0 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

► La busta "B – Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, preferibilmente sulla base del *modello "Allegato G"* predisposto dalla S.A, <u>reso legale mediante</u> <u>l'applicazione di una marca da bollo di € 16,00</u>.

Essa dovrà essere firmata digitalmente e contenere i seguenti elementi:

- a) Il ribasso percentuale offerto riportato in cifre e lettere; verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali; si procederà all'arrotondamento per eccesso delle eventuali ulteriori cifre decimali, anche al ricorrere della circostanza nella quale l'ultima cifra utile sia pari a 5.
- b) L'importo dei lavori "a misura" al netto del ribasso offerto, che sommato agli oneri della sicurezza, costituirà il prezzo contrattuale offerto;
- c) L'indicazione, degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, rapportati all'importo complessivo dei lavori e ricompresi nell'importo offerto. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) L'indicazione, ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice dei propri costi della manodopera relativi all'appalto in oggetto e ricompresi nell'importo offerto.

In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso in cifre e quella riportata in lettere prevarrà quella in lettere. Non saranno ammesse le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art.15.1 della presente Lettera Invito.

ATTENZIONE

L'offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso eli RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

Art. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto, all'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza indicati in progetto e riportati nella presente Lettera Invito.
- La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, in funzione del numero di offerte ammesse, a seguito l'applicazione di uno dei metodi previsti all'art. 97 commi 2 e 2-bis del D.lgs 50/2016.
- Qualora il numero delle offerte ammesse risultasse pari o superiore a dieci, la stazione appaltante applicherà, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del Codice l'esclusione automatica delle offerte anomale, in tal caso non verranno applicati i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

L'aggiudicazione verrà disposta, anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

In caso di offerte con uguale ribasso, l'aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio.

Si precisa, inoltre che, mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa sarà vincolante per il Comune, solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere un differimento dei termini di validità dell'offerta.

Prima dell'aggiudicazione, il R.U.P., procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 95 comma 10 del Codice.

Nessun onere, nessun rimborso, nessun riconoscimento di spesa sarà riconosciuto alle ditte concorrenti per la partecipazione alla presente procedura di gara, sia per quelle ammesse in graduatoria sia per quelle escluse, anche nel caso in cui la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere di annullare e/o revocare la procedura concorsuale.

Art. 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara si svolgeranno esclusivamente in forma telematica mediante l'utilizzo della Piattaforma digitale sopra menzionata.

La prima seduta pubblica di gara, cui potranno assistere e prendere parte attiva alle operazioni di gara tutti gli operatori economici concorrenti per mezzo di un solo soggetto, legale rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa delega e di un documento di identificazione con fotografia e relativa delega, avrà luogo presso l'Ufficio Appalti del Comune di Carlentinisito in via Cap. Morelli 6 -CARLENTINI il

giorno 22 giugno 2020 alle ore 9,30

Gli operatori economici partecipanti potranno, altresì, assistere alle operazioni di gara anche telematicamente accedendo, con le proprie credenziali, alla sezione dedicata alla presente procedura nella Piattaforma digitale.

La commissione di gara sarà così composta:

- dal Responsabile P.O. del settore di riferimento della S.A.;
- dal Responsabile Unico del Procedimento,
- dal Responsabile dell'Ufficio Appalti;

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso data ed ora delle eventuali successive sedute pubbliche saranno rese note con apposito **AVVISO** pubblicato esclusivamente sul sito internet della piattaforma telematicadel Comune di Carlentini al seguente indirizzo:

https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione di gara a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva; di tutte le operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.

Nella prima seduta pubblica la Commissione di gara:

- ad aprire e verificare, in ordine di presentazione nella Piattaforma, rispettivamente per ciascun concorrente, il contenuto della **Busta A - Documentazione amministrativa**, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni richieste nella Lettera invito relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali per l'ammissibilità del concorrente:
- a verificare eventuali situazioni di collegamento sostanziale fra le imprese che partecipano alla gara e ove sussistano elementi precisi e concordanti, tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti, procedere all'esclusione degli offerenti;
- 3. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 47, comma 1,lett. b) e c) del Codice hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.
- 4. ad attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- 5. a procedere, ai sensi dell'art.71 del d.p.r.445/2000, al controllo della veridicità e sostanza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
- 6. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- 7. ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76, commi 2 lett. a), 2-bis e 5 lettera b), delCodice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

Art. 19 - APERTURA DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Completato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, nella medesima seduta o in successiva seduta pubblica telematica, procederà nella 2[^] fase dello svolgimento delle operazioni di gara:

- 1. All'apertura telematica delle buste B "Offerta Economica", in ordine di presentazione nella Piattaforma, rispettivamnente per ciascun concorrente. Verranno prese in considerazione unicamente le offerte dei concorrenti ammessi; non si procederà all'apertura delle buste telematiche dei concorrenti esclusi.
- 2. Al calcolo della soglia di anomalia, applicando il metodo di cui all'art. 97 comma 2 oppure comma 2-bis in funzione del numero delle offerte ammesse, e nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, all'applicazione, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, dell'esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra calcolata.
- 3. A redigere, in seduta pubblica telematica il verbale conclusivo contenente la graduatoia provvisoria e la proposta di aggiudcazionein favore del concorrente che ha proposto la migliore offerta.

Art. 20 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

20.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO

Alla conclusione delle operazioni di gara il Presidente trasmetterà al R.U.P. i verbali delle sedute di gara, nonché tutti i documenti informatici relativi alla presente procedura, occorrenti per le verifiche dettate dalla vigente normativa sui requisiti soggettivi e tecnico professionali dichiarati in sede di gara in capo al soggetto

aggiudicatario, fermo restando la facoltà di estendere le verifiche in capo agli altri soggetti partecipanti alla gara stessa.

La verifica dei requisiti generali speciali avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ovvero ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

20.2 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d. lgs. 159/2011.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, l'addove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulterà la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,la stazio neappaltante procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia,salvo il succes sivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi atentativi di infiltrazion e mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa nei termini di legge.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Si applicano i commi 2 e 3 del medesimo articolo.

L'esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare sarà pari all'importo contrattuale. La presente polizza dovrà anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari ad euro 500.000,00.

Art. 21 -FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

21.1 FINANZIAMENTO

L'opera è finanziata per € 233.220,00 con finanziamento a carico del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, giusto Decreto N. 5803 emesso in data 06/12/2019, completo di attestazione di copertura finanziaria del 29/01/2018, e per €. 84.780,00 con fondi a carico del Comune di Carlentini con copertura finanziaria assunta con Determina Dir. n.565 del 31.12.2019.

21.1 MODALITA' DI PAGAMENTO

Per le modalità di pagamento e i corrispettivi si demanda a quanto espressamente riportato nel C.S.A.

21.1 TRACCIABILITA' DEIU FLUSSI FINANZIARI

Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell'art. 3 L. 136/2010; pertanto è fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di **conto corrente** sul quale gli enti appaltanti faranno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

Art. 22 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, l'appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l'Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art.110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 23 - ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 24 - CONTROVERSIE

- **24.1** L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 CATANIA.
 - Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. recante "Codice del Processo Amministrativo"..
 - Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sul profilo di committente di questa stazione appaltante :
 - <u>www.comune.carlentini.sr.it</u> sono pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
 - Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante da avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio ove sono disponibili i relativi atti.
- 24.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all'aggiudicazione o durante la fase contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Siracusa, restando escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lqs. 196/03.

Il Titolare del trattamento dei dati inseriti nella piattaforma digitale del Comune di Carlentini, è il geom. Santi Di Stefano, Responsabile del Servizio 4 - Gare e Appalti – Area I del Comune di Carlentini.

Art. 26-NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si applica la normativa vigente

Carentini lì 03.06.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to geom. Santi Di Stefano

Il Responsabile Ufficio Appalti F.to Arianna Ingaliso